SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 3114-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1998

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	5
– della 5ª Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

Onorevoli Senatori. – La ratifica della Convenzione all'esame dell'Aula è frutto di un lungo e complesso *iter* negoziale durato quindici anni. Le prime trattative per la negoziazione della convenzione risalgono al 1980, sono culminate nel 1984 con la firma di un testo convenzionale mai entrato in vigore e sono state seguite da un'ulteriore fase negoziale, avviatasi nel 1993, in coincidenza con i rilevanti cambiamenti intervenuti nella situazione politica sudafricana, e giunta, infine, al testo sottoscritto il 16 novembre 1995.

In tale contesto va sottolineato come la legislazione italiana vigente preveda norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti. Queste disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si sostanziano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali tra Stati. La principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare la duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici, che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera a livello transnazionale.

La convenzione al nostro esame sostituisce un precedente patto internazionale concluso nel 1953, limitato ai soli redditi provenienti da attività di trasporto marittimo ed aereo.

La struttura della convenzione segue il modello elaborato dall'OCSE nel 1963 e nel 1977.

Riguardo agli aspetti tecnici deve rilevarsi che il campo di applicazione è limitato all'imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio di reciprocità, la tassazione del patrimonio.

La sfera soggettiva di applicazione della nuova convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

La sfera oggettiva di applicazione, invece, è limitata alle imposte sul reddito in vigore nei due Paesi. Pertanto, tra le imposte considerate figurano l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IR-PEG).

Riguardo alla disciplina della stabile organizzazione di cui all'articolo 5, è stata seguita la formulazione OCSE del 1963, che l'Italia ha sempre ritenuto preferibile rispetto alle successive stesure e che è stata utilizzata in tutti gli accordi stipulati dal nostro Paese successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria.

Tale formulazione comporta, per le Amministrazioni fiscali, il vantaggio di non dover dimostrare, per ogni caso concreto, l'esistenza della stabile organizzazione, in quanto l'onere della prova circa l'assenza dei redditi ad essa riferibili è a carico del contribuente. In particolare, è stato previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organiz-

zazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale attività.

Una deroga a tale criterio è costituita – analogamente a quanto previsto da tutti gli accordi della specie – dal trattamento riservato agli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima od area (articolo 8), i quali sono tassati esclusivamente nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazione.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi e canoni (*royalties*), è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dalla Convenzione (articoli 10, 11 e 12).

Per quanto concerne, poi, il trattamento dei *capital gains* (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa:

esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili:

esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di una attività dipendente è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. Nel primo caso viene considerato il criterio della base fissa, mentre per i redditi di lavoro subordinato, quando la tassazione diviene esclusiva, sono previsti gli usuali criteri della permanenza minima, fissata in 183 giorni, dell'origine delle remunerazioni nell'altro Stato contraente e del non sostenimento del loro onere da parte di una stabile organizzazione o di una base fissa nello Stato di prestazione dell'attività; in caso contrario i redditi restano imponibili esclusivamente nel Paese di residenza del lavoratore.

Vengono, inoltre, disciplinate, in questa Convenzione, sia le pensioni di natura privata e pubblica che le remunerazioni per gli insegnanti in Sud Africa.

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22), infine, sono imponibili nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 22, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente.

Riguardo al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, la relativa clausola prevede, per entrambi i Paesi, quello dell'imputazione ordinaria (o del *tax credit*).

Considerato, quindi, il notevole flusso di investimenti italiani verso il Sud Africa, è interesse dell'Italia ratificare nei tempi più brevi possibili la Convenzione in oggetto. Pertanto la Commissione ha dato mandato al relatore di chiedere l'approvazione del disegno di legge.

D'URSO, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Magnalbò)

28 aprile 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

28 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.